



**Deliberazione n. 1/2018/PAR
Comune di Marino (RM)**

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Nella Camera di consiglio del 1° febbraio 2018

composta dai magistrati

Carlo Chiappinelli	Presidente;
Carmela Mirabella	Consigliere relatore;
Angela Pria	Consigliere;
Oriella Martorana	I Referendario;
Elena Papa	I Referendario;

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/CONTR./2000, contenente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e s.m.i.;

VISTA la nota, acquisita al prot. n. 4551 in data 8 settembre 2017, con la quale il Sindaco del Comune di Marino (Roma) ha inviato a questa Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, dichiaratamente per il tramite del Consiglio delle autonomie del Lazio (CAL);

VISTA la nota, acquisita al protocollo n. 4776 in data 2 ottobre 2017, con la quale il Presidente del CAL ha trasmesso al Sindaco di Marino e, per conoscenza al Presidente di questa Sezione, le proprie osservazioni sulla richiesta di parere;

VISTA l'ordinanza n. */2017, con la quale il Presidente ha convocato la Camera di consiglio del ** 2017;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Consigliere Carmela Mirabella.

PREMESSO

Il Sindaco del Comune di Marino, con nota in data 8 settembre 2017, ha chiesto a questa Sezione se le spese correlate all'evento "Sagra dell'uva" si possano ritenere non soggette alle restrizioni previste per le spese di rappresentanza dall'art. 6 del D. L. n. 78/2010. Ciò in quanto, essendo tali spese connesse alle finalità istituzionali legate alle tradizioni storiche, culturali, economiche ed agricole, a salvaguardia anche dell'agricoltura del territorio e della produzione del vino doc di Marino, possono essere considerate spese per la promozione del territorio.

Nella richiesta viene precisato che la Sagra dell'Uva viene organizzata ogni anno dal 1924 secondo un programma preventivamente approvato dalla Giunta comunale, pur in mancanza di una specifica regolamentazione correlata.

Trattasi di spese di varia natura, relative alle attività poste in essere nell'arco di tre/quattro giorni, esemplificativamente indicate dall'Amministrazione in quelle per l'organizzazione generale, l'allestimento di mostre, il noleggio e decoro dei bagni chimici, la sfilata dei carri allegorici, l'intrattenimento musicale con vari gruppi, bande e majoretts, la realizzazione di vari decori, le rappresentazioni teatrali, i gruppi folcloristici, l'annullo postale, l'allestimento del palco, il service, il concerto della serata finale, la sfilata del corteo storico, l'acquisto di vino bianco per realizzare il miracolo delle fontane, l'acquisto di uva da tavola bianca confezionata ed uva in cassette, i diritti della Siae, il materiale promozionale, la grafica, la stampa di locandine, manifesti e brochure; la vigilanza privata e relative T-shirt, la diffusione sonora per le vie del centro storico, la sala radio, la processione, l'assistenza sanitaria, le luci laser a colori. L'Amministrazione, partendo dalla mancanza di una specifica normativa che individui con precisione i confini delle spese di rappresentanza, ritiene che il legislatore abbia voluto lasciare all'autonomia normativa e contabile delle Amministrazioni la specifica individuazione delle stesse, richiamando al riguardo la giurisprudenza della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Toscana.

La nota è stata trasmessa, oltre che agli uffici di questa Sezione, anche al CAL, dichiarando espressamente che la stessa veniva inoltrata tramite quest'ultimo.

Di conseguenza è da ritenere che la presentazione del parere, seppure direttamente inviato anche a questa Sezione, sia stata dalla stessa Amministrazione comunale subordinata alla preventiva sottoposizione della richiesta al CAL.

Con nota del 2 ottobre 2017 il Presidente del CAL ha inviato le proprie osservazioni al Sindaco di Marino e per conoscenza al Presidente di questa Sezione evidenziando, in via preliminare, che il quesito posto non sembra avere un potenziale rilievo di carattere generale e che altre Sezioni regionali di controllo si sono già pronunciate su questioni interpretative analoghe.

In particolare ha richiamato due deliberazioni (n. 54/2015/PAR e n. 46/2016/PAR), nell'ambito delle quali la Sezione regionale di controllo per la Liguria, nel confermare che spetta esclusivamente all'Ente stabilire in concreto se le singole fattispecie rientrino e meno nell'ambito dell'applicazione della disposizione vincolistica, ha comunque fornito alcuni elementi di valutazione specificamente riferiti alle ipotesi prospettate, al fine di agevolare il compito dell'Amministrazione. Ha chiarito quindi che la destinazione delle azioni al perseguimento di una finalità istituzionale dell'Ente (nella specie quella di sviluppo socio-economico del territorio) non è di per sé sufficiente a farne conseguire la relativa esclusione dall'applicazione del limite di spesa. Il vincolo di contenimento ricomprende, dunque, anche le spese destinate alla valorizzazione e alla diffusione della conoscenza del patrimonio culturale o paesaggistico del territorio comunale, in funzione di sviluppo turistico, se esse sono inerenti ad interventi o attività riconducibili a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza. L'esclusione dal novero degli aggregati soggetti a riduzione può ammettersi a condizione che le relative attività siano strettamente inerenti, connaturate o coesenziali all'esercizio di una determinata funzione amministrativa o all'erogazione di un certo servizio previsto da leggi statali o regionali (quale può essere la promozione dell'attività turistica del territorio), così da costituirne esse stesse necessaria esplicazione della funzione o del servizio.

CONSIDERATO

L'esercizio della funzione consultiva, intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, è subordinato alla verifica preliminare in ordine alla sussistenza di precisi presupposti di ammissibilità.

Sotto il profilo soggettivo la richiesta è da ritenere ammissibile in quanto sottoscritta dal Sindaco, legittimato a rappresentare l'Ente verso l'esterno, nella sua qualità di vertice politico-amministrativo.

La richiesta, inoltre, sebbene sia stata direttamente inviata a questa Sezione e non tramite CAL, come previsto dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, è stata comunque sottoposta dall'Amministrazione anche al Consiglio delle Autonomie, che ha avuto modo di esprimere le proprie valutazioni.

Dal punto di vista dell'ammissibilità oggettiva, l'assegnazione alle Sezioni regionali della Corte dei conti della competenza a rilasciare pareri soltanto in materia di contabilità pubblica esclude che le stesse siano titolari di una funzione consultiva a carattere generale e presuppone che le richieste delle Amministrazioni siano formulate in modo tale da poterne verificare l'attinenza a detta materia.

Al riguardo il Collegio rammenta che, per orientamento consolidato, l'inerenza del quesito a materia di contabilità pubblica, nel contesto sistematico in cui l'art. 7, comma 8 è inserito, va correttamente intesa in senso tecnico e ristretto, così come meglio precisato nella deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5 del 17 febbraio 2006 e, successivamente, nella deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54/CONTR/10 oltre che nelle delibere già adottate da questa Sezione alle quali, per brevità, si rinvia.

Tale connotazione della funzione consultiva esclude qualsiasi possibilità di intervento delle Sezioni regionali nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nell'esclusiva responsabilità dell'Amministrazione che la svolge.

Ritiene, infine, il Collegio che in una visione dinamica del concetto di contabilità pubblica rientrino anche le norme le quali, con l'obiettivo del contenimento della spesa pubblica, a garanzia dell'assolvimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, dettano principi di coordinamento della finanza pubblica, vincolando e condizionando l'autonomia degli enti locali.

Nel caso in esame il Sindaco chiede se le spese correlate ad un determinato evento annuale siano da considerare soggette alle restrizioni poste dall'art. 6, comma 8, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ai sensi del quale *“A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica*

amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.”

Premesso che il quesito, così come posto dall'Amministrazione comunale richiedente, non presenta un rilievo di carattere generale, come peraltro evidenziato anche dal CAL, ritiene il Collegio di potersi pronunciare, in funzione di ausilio generale, esclusivamente sull'ambito di applicazione dell'art. 6 sopra richiamato, vista l'assenza di definizioni positive delle spese di rappresentanza in astratto sottoposte alle limitazioni poste dalla norma.

Questa Sezione ha avuto modo già di pronunciarsi su questioni interpretative analoghe a quelle prospettate dall'Amministrazione comunale di Marino anche di recente con la deliberazione n. 85/2016/PAR); a quest'ultima si farà ampio rinvio sia per i passaggi motivazionali che per le conclusioni e i richiami al consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, dalla quale il Collegio ritiene di non doversi discostare.

Invero “è indubitabile come le proposizioni normative in argomento abbiano accentuato l'esigenza di delimitarne a monte e secondo criteri il più possibile predefiniti i rispettivi ambiti anche agli effetti della completa e trasparente annotazione nelle scritture contabili ed a garanzia della corretta pianificazione e gestione”.

Al riguardo “la giurisprudenza contabile, nel pronunciare in diversi sedi e da diversi angoli prospettici in materia di spese di rappresentanza ammissibili e da assoggettare a limiti di spesa nonché a rilevazione in apposito allegato al rendiconto, da trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare sul sito istituzionale ex art. 16 del D.L. N. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, ha sottolineato come le stesse vadano qualificate non tanto in ragione dei relativi oggetto e contenuto, quanto per gli scopi che li connotano. Per orientamento univoco, rientrano in tale tipologia di oneri le spese per attività rivolte all'esterno, non consistenti nell'esercizio di funzioni istituzionali, ma ad esse strettamente inerenti in quanto finalizzate alla valorizzazione delle funzioni stesse e, più in generale, alla promozione del ruolo e dell'immagine dell'Ente che le pone in essere.....”.

“Esulano, di contro, da tale ambito, le spese che rientrano nell’attività tipica e nelle competenze dell’ente, rappresentando una modalità di estrinsecazione dell’attività amministrativa in un determinato settore in conformità agli obbiettivi programmati e non sostenute in modo episodico.

Pertanto, si ritengono non assoggettate agli obbiettivi specifici di contenimento di cui all’art. 6, comma 8, del D.L. n. 78/2010, le spese relative ad attività espressione delle competenze proprie dell’Ente, poste in essere non in modo episodico quanto piuttosto in conformità a specifici programmi sviluppati nel corso degli anni e suscettibile di apposita regolamentazione. Il Collegio ribadisce che, comunque, rientra nell’esclusiva competenza dell’ente locale la determinazione in concreto della categoria nella quale classificare la spesa e la dimostrazione della sussistenza dei relativi presupposti, i quali devono essere adeguatamente motivati e sufficientemente documentati.

Rimane inoltre fermo che, le relative attività, laddove non soggette ai limiti in esame, soggiacciono ad imprescindibili valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia e ai limiti generali di bilancio.

P.Q.M.

nelle considerazioni sopra esposte è il parere di questa Sezione

DISPONE

La trasmissione di copia della presente deliberazione all’Amministrazione comunale di Marino che ne ha fatto richiesta e, per debita conoscenza, al Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 1° febbraio 2018.

Il Magistrato Relatore

f.to Carmela Mirabella

Il Presidente

f.to Carlo Chiappinelli

Depositata in Segreteria il 16 marzo 2018

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

f.to dott. Aurelio Cristallo